

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

**RICORSO EX ART. 29 C.P.A.
CON CONTESTUALE ISTANZA DI MISURE CAUTELARI**

L'Avv. Siragusa Alessandra, nata a Latina il 13/12/1991 ed ivi residente alla Via Legnano 73, SRGLSN91T53E472X, avvocato del Foro di Latina, n. tessera 3093, la quale sta in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 22, comma 3 c.p.a. ed elegge domicilio presso il suo studio in Latina, Via Legnano 79. Per le comunicazioni *avv.siragusa.alessandra@pec.it*; Fax 0773/284245

Ricorrente

CONTRO

BANCA D'ITALIA, in persona del Governatore in carica p.t., con sede in 00184, Roma, Via Nazionale, 91, C.F. 00997670583

Resistente

nonché nei confronti di:

OSTILI Lucia – Via del Rivo 26 – 05100 Terni,

ARACO Alessia – Via G. B. Peltechian 42 – Roma

MASTELLONI Melissa – Via Pietro Selicato 2 – 71121 – Foggia

Controinteressati

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

in parte qua, del bando di concorso della Banca d'Italia 19 febbraio 2020, n. 227331/20, a firma del Direttore generale, pubblicato sulla G.U. 6 marzo 2020, per 105 assunzioni nell'area operativa (concorso A. 10 assistenti amministrativi con orientamento nelle discipline economiche, concorso B. 10 assistenti amministrativi con orientamento nelle discipline giuridiche, concorso C. 20 assistenti amministrativi con orientamenti nelle discipline statistiche, concorso D. 25 assistenti (profilo tecnico) con orientamento nel campo ICT, concorso E. 40 vice assistenti amministrativi) laddove, all'art. 3, comma 1, lett. c), ai fini della preselezione per titoli per i concorsi di cui alle lettere A, B, C e D, attribuisce punteggi differenziati in ragione della data di conseguimento della laurea triennale e, segnatamente, tanto spiccatamente maggiori quanto maggiormente prossima è la data di conseguimento rispetto a quella del bando; della previsione, implicita nel bando, con cui il

titolo di laurea triennale è equiparato alla laurea magistrale ovvero a ciclo unico eventualmente conseguita dal candidato, comunque per come ricavabile dall'art. 3, comma 3 del bando; delle relative graduatorie preliminari in quanto non includente la ricorrente tra gli ammessi alla prova scritta in ragione del punteggio per titoli dalla stessa conseguito; dei relativi atti di approvazione; della nota Banca d'Italia del 15 luglio 2020 con la quale l'Amministrazione comunica, tra l'altro, che "i) *per il concorso di cui alla lett. B. sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 21,25*"; degli atti di estremi ignoti, determinativi dei punteggi di cui all'art. 3, comma 1 lett. c) e all'art. 3 comma 3 e degli atti di estremi ignoti attributivi alla candidata odierna ricorrente dei punteggi medesimi, oltre che determinativi del punteggio soglia, con conseguente condanna della Banca a riformulare la graduatoria preliminare, prescindendo dai punteggi di cui all'art. 3, comma 1, lett c) e rideterminando i criteri di attribuzione del punteggio differenziando adeguatamente i titoli di studio conseguiti dai concorrenti riformulando l'art. 3, comma 3 del bando, disposizioni queste ultime oggetto della presente impugnazione, e a fissare il nuovo punteggio soglia; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il Regolamento del personale della Banca se e per quanto di ragione.

Il tutto, come meglio illustrato *infra*, previa sospensione *in parte qua*, del bando nonché delle graduatorie preliminari impugnate e dei concorsi medesimi e previa adozione delle misure cautelari collegiali ritenute più opportune per salvaguardare gli interessi dei ricorrenti come meglio puntualizzato *infra*.

FATTO

Con **determina 19 febbraio 2020 n. 227331**, il direttore generale della Banca d'Italia ha approvato il bando regolante le procedure concorsuali per l'assunzione di 105 impiegati dell'area operativa, come meglio precisato in epigrafe.

Il Bando impugnato prevede che i candidati ai concorsi di cui alle lett. A., B., C., e D., per essere ammessi alla prova scritta, in base all'art. 3 del bando, qualora le domande di partecipazione al concorso d'interesse eccedano le 1.500 unità, devono superare una preselezione per titoli.

In particolare le graduatorie preliminari scaturiscono per tutte le procedure concorsuali predette dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per i seguenti titoli, da possedersi alla data di scadenza della domanda di partecipazione (7 aprile 2020):

Art. 3, comma 1, lett. a)

per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale punti da 1,00 a 5,00 in ragione della fascia ove si colloca il voto del diploma conseguito (tanto è più elevato il voto, tanto è maggiore il punteggio) .

Art 3, comma 1, lett. b)

per le lauree triennali punti da 0,75 a 12,75 in ragione della fascia ove si colloca il voto della laurea conseguita (tanto è più elevato il voto, tanto è maggiore il punteggio).

La successiva norma contenuta **nell'art. 3 comma 1 lettera c)** del bando introduce poi una differenziazione del punteggio da attribuire alla laurea triennale o magistrale eventualmente posseduta che dipende **dalla data di acquisizione del titolo di studio**; in particolare vengono attribuiti solo punti 0,50 alle lauree conseguite prima dell'8 aprile 2014, ed invece dei punteggi aggiuntivi di 2,50, 4,50 o 6 punti per le lauree conseguite negli anni successivi al 2014, attribuendo i punteggi maggiori alle lauree più recenti, fino a giungere ad un massimo di punti 6,50 per le lauree conseguite successivamente al 7 aprile 2018.

Questi, in particolare, i punteggi previsti dall'art. 3 comma 1 lett. c):

Laurea triennale conseguita

- *“prima dell’8 aprile 2014.....punti 0,50*
- *dall’8 aprile 2014 al 7 aprile 2016.....punti 2,50*
- *dall’8 aprile 2016 al 7 aprile 2018.....punti 4,50*
- *successivamente al 7 aprile 2018..... punti 6,50”*

Oltretutto, è espressamente previsto che (art. 3, comma 3 del bando): *“Nell’eventualità che il candidato sia in possesso, oltre che della laurea triennale, **anche** di una laurea magistrale/specialistica, ai fini della determinazione del punteggio della preselezione verrà comunque preso in considerazione il solo punteggio della laurea triennale. Nell’eventualità che il candidato **sia in possesso della laurea a ciclo unico LMG- 01/Giurisprudenza** ovvero di una laurea di vecchio ordinamento in campo economico, giuridico, statistico o informatico, **verrà preso in considerazione, ai medesimi fini**, il voto di tale titolo”.*

Orbene, secondo quanto statuito dal comma 5[^] dell'art. 3 del bando, per ciascun concorso, ma in particolare, per quanto qui di interesse, per il concorso di alla lett. B. *“vengono a sostenere la prova scrittai candidati classificatisi nelle prime 1.500 posizioni nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile”.*

Pertanto, espletata la fase preselettiva e collocati i candidati nelle graduatorie preliminari in ordine decrescente di punteggio, la Banca d'Italia con nota del 15 luglio 2020 ha comunicato (per quel che qui interessa):

- che, “*per il concorso di cui alla lettera B. – 10 assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline giuridiche, sono stati ammessi alla prova scritta 1.899 candidati in possesso di un punteggio pari o superiore a 21,25*” (**punteggio soglia**).

In data 8.5.2020 la scrivente ricorrente Avv. Alessandra Siragusa provvedeva ad inoltrare domanda di ammissione al concorso in conformità a quanto statuito dalla *lex specialis* oggi gravata, ricevendo la relativa attestazione di invio (cfr. all.1).

Per effetto del punteggio attribuito dai richiamati criteri, pari a **19,25**, la scrivente non ha superato la fase preselettiva conseguendo un punteggio complessivo per i titoli posseduti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) nonché dell'equiparazione disposta dall'art. 3, comma 3, del bando, inferiore al punteggio soglia.

Determinante in tal senso è stata la scelta dell'Banca di attribuire un punteggio aggiuntivo (art. 3, comma 1, lett. c) differenziato in ragione della data di conseguimento del titolo di studio e, segnatamente, tanto più elevato, quanto maggiormente prossimo alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonché della scelta di equiparare titoli di studio conseguiti all'esito di percorsi di durata triennale, a quelli di durata quinquennale (art. 3, comma 3 del bando).

Anticipato che tali criteri di attribuzione del punteggio sono, come si vedrà nei motivi di diritto, illegittimi e ingiusti, può evidenziarsi sin d'ora che la scrivente, pur avendo conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG01) con la votazione massima (110/110 con lode) ed entro il quinto anno accademico (dunque, in corso: inizio corso di studi Settembre 2010, data conseguimento titolo 22/1/2016), ha visto attribuirsi un punteggio aggiuntivo basso a causa della data di conseguimento del titolo di studio perché laureatasi in data non recente rispetto al concorso ed è stata ingiustamente equiparata a candidati che hanno conseguito il medesimo punteggio all'esito di un percorso di studi di durata di gran lunga inferiore (laurea triennale).

In particolare, quanto ai titoli di studio valutabili, il punteggio totale di 19,25 era così determinato:

Voto diploma (96/100) : punti 4

Voto laurea (110/110 con lode): punti 12,75

Periodo di conseguimento laurea (dall'8 aprile 2014 al 7 aprile 2016): 2,50

Punteggio utile per la preselezione: **19,25**

Da ciò consegue che, se alla formazione del punteggio complessivo non avesse concorso, in forza di una clausola del bando, illegittima e ingiusta, un punteggio aggiuntivo dipendente dalla data di conseguimento del titolo di studio accademico ed inoltre se fosse stato adeguatamente differenziato il punteggio attribuito per il titolo di studio conseguito, valorizzando maggiormente i titoli conseguiti all'esito di un percorso quinquennale rispetto a quelli triennali, il punteggio soglia, che viene calcolato sulla media dei punteggi acquisiti dai vari concorrenti, avrebbe dovuto essere rideterminato, abbassandosi, e la ricorrente avrebbe conseguito un punteggio tale da determinare con elevata probabilità la fase preselettiva, maturando un punteggio superiore al punteggio soglia rideterminato, collocandosi pertanto in posizione utile nella graduatoria preliminare ed avrebbe quindi avuto elevate e più che concrete probabilità di superare la prova preselettiva.

Ed infatti, espungendo la sola clausola discriminatoria in ragione della data del conseguimento del titolo di studio, come confermato dall'Amministrazione resistente nella nota Prot. n. 466969/20 (cfr. all. 2), il nuovo punteggio soglia sarebbe pari a 17,75.

Laddove venisse escluso il solo criterio temporale, il punteggio conseguito dalla ricorrente sarebbe pari a **16,75**.

Detto punteggio, tuttavia, anche laddove fosse espunta la clausola "temporale", sarebbe parimenti palesemente discriminatorio, in quanto attuerebbe comunque un'equipollenza tra la votazione massima dei candidati che hanno conseguito il titolo di laurea triennale a quelli che, come la ricorrente scrivente, hanno conseguito il medesimo punteggio massimo (110/110 con lode) **all'esito di un percorso di studi di durata quinquennale**.

Laddove la clausola che rende equipollenti i titoli di studio anzidetti fosse annullata e, per l'effetto, sostituita da altra che tenga in debita considerazione le differenze tra i requisiti posseduti dai candidati, la scrivente avrebbe certamente più concrete possibilità di ottenere un punteggio maggiore rispetto ai candidati con laurea triennale e con elevata probabilità di collocarsi utilmente in graduatoria ai fini della preselezione.

Si tratta, ovviamente, di mere ipotesi, in quanto dalla attribuzione di un punteggio indipendente dal criterio temporale e differenziato in ragione del proprio livello di formazione, sarebbe necessario procedere ad una nuova determinazione del punteggio di

ciascun candidato e per l'effetto del rideterminato punteggio soglia, che, - si ripete – è frutto di una media tra i punteggi conseguiti da tutti i concorrenti.

Palese pertanto l'interesse della ricorrente a vedere annullato l'art. 3, comma 1 lett. c), nonché la previsione di cui all'art. 3, comma 3 da cui si ricava l'equiparazione dei titoli di studio, interesse attualizzatosi a seguito degli esiti (negativi) della fase preselettiva, in quanto la medesima, a seguito della riformulazione della graduatoria sulla base dei soli punteggi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del bando (concorso B) e con adeguata differenziazione del punteggio in base al titolo conseguito, oltre che della relativa votazione, senz'altro si collocherebbe, si ripete, in posizione utile nella graduatoria preliminare (primi 1500 posti ed ex aequo concorso B) ovvero, quanto meno, avrebbe elevatissime probabilità di collocarvisi. Di qui pertanto il presente ricorso che viene formulato per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE ARTT. 3, 51 E 97, COST.; L. N. 241/1990; ART. 7, COMMA 2 BIS, D.P.R. N. 487/1994 – VIOLAZIONE REGOLAMENTO DEL PERSONALE BANCA D'ITALIA, ART. 12 - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'IRRAGIONEVOLEZZA, DELL'ILLOGICITA', DELLA CONTRADDITTORIETA' E DELLO SVIAMENTO DI FUNZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT C) DEL BANDO DI CONCORSO

Il primo punto oggetto della presente impugnazione è l'illegittimità del criterio selettivo contenuto nell'art. 3, comma 1, lett. c) del bando, il quale è posto in essere dalla data di conseguimento del titolo di studio, attribuendo tanti più punti quanto più prossimo è stato il suo rilascio rispetto alla data di scadenza della data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (art. 3, comma 1, lett. c)).

Di un siffatto criterio non v'è traccia né nel Regolamento del Personale Banca d'Italia, né nel Regolamento per l'accesso ai pubblici impieghi di cui al D.P.R. n. 487/1994 che, all'art. 7, comma 2 bis, si limita a stabilire che le Amministrazioni, nell'indire i concorsi, possono prevedere una prova preselettiva.

E' ovvio e intuitivo, tuttavia, che i criteri selettivi della prova preliminare non possono essere arbitrari, incongrui, ovvero irrazionali ma devono risultare conformi ai canoni della logicità e ragionevolezza e debbono coniugarsi, costituendone il precipitato, con il principio cardine che

governa i concorsi e cioè che il concorso pubblico è preordinato alla scelta del migliore cui poter affidare l'esercizio di pubbliche funzioni.

Ebbene, optare per scremare il numero dei candidati, come ha fatto per l'appunto la Banca d'Italia, per il criterio temporale della data di conseguimento del titolo di studio accademico è espressione di una scelta arbitraria ed irragionevole in quanto la caratura di un candidato, la sua idoneità a partecipare ad un concorso non può essere valutata in ragione della data di conseguimento del titolo richiesto per la partecipazione alla preselezione.

In forza del bando vengono attribuiti più punti al candidato che ha conseguito la laurea a ridosso della procedura (ad esempio 2018) e meno punti a chi l'ha conseguito a una distanza di tempo maggiore (ad esempio, come la ricorrente, nel 2016).

Senonché, **il criterio della data di rilascio del titolo è privo di valenza selettiva** e può condurre invece a delle vere e proprie distorsioni ai fini del buon andamento delle prove preselettive, portando all'irragionevole preferenza in favore di un candidato che abbia conseguito il titolo con ritardo rispetto alla durata minima del percorso di studi, ma in epoca più recente rispetto all'indizione del concorso, rispetto a chi, come la ricorrente, ha conseguito il titolo entro la durata minima (5 anni accademici), ma a distanza di quattro anni dalla pubblicazione del bando.

La contraddittorietà, incongruenza e ingiustizia del criterio in parola si coglie nella circostanza che **non alcun criterio selettivo in ordine allo scarto temporale tra data di immatricolazione e data di conseguimento del titolo è rinvenibile nel bando in commento.**

Notoriamente, il candidato che abbia conseguito il medesimo titolo accademico in epoca antecedente rispetto ad un coetaneo, si presume sia stato più zelante nello studio.

Ed invero solo questo connubio poteva essere legittimamente utilizzato dalla Banca quale criterio selettivo, coniugando cioè la durata del corso di studi, valorizzando il conseguimento "in corso" dello stesso ed il relativo voto, fermo restando quanto si dirà in ordine alla necessaria differenziazione in ordine al titolo universitario conseguito.

Peraltro, lo scarto temporale tra la data del conseguimento del titolo di laurea e la partecipazione al concorso per cui si controverte potrebbe essere stato utilizzato dai concorrenti per l'acquisizione di titoli di abilitazione all'esercizio della professione forense (conseguito dalla scrivente in data 16.10.2018, a due anni dalla laurea), ovvero per intraprendere corsi di formazione o specialistici, che non rilevano minimamente quali criteri selettivi nel bando oggetto del presente ricorso.

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST., D.M. N. 270/2004, DELL'ART. 8 D.P.R. N. 487/1994, ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE ALLA DISPOSTA EQUIPOLLENZA DEI DIPLOMI DI LAUREA TRIENNALE CON I

**DIPLOMI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO PER COME
RICAVABILE DALL'ART. 3, COMMA 3 DEL BANDO**

Come anticipato in apertura, la scrivente ricorrente è stata gravemente pregiudicata della preselezione per titoli dalla disposta equiparazione della laurea magistrale a ciclo unico conseguita alla laurea triennale posseduta da altri candidati.

E' ormai granitico nella giurisprudenza amministrativa l'assunto secondo cui *"l'equipollenza dei titoli di studio universitari può essere riconosciuta e determinata esclusivamente dalla normativa statale e pertanto **non è consentito alla pubblica amministrazione di effettuare una diversa valutazione che contrasti con la disciplina dei diplomi universitari contenuta nel D.M n° 509 del 03 novembre 1999,(confermato in riforma con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270)**"* (cfr., *ex multiis*, TAR Basilicata, Sez. Potenza, n. 355/2011).

In particolare, i prefati regolamenti statali disciplinano i vari titoli di studio universitari secondo vari livelli, in senso crescente: laurea (triennale); laurea magistrale; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca.

Per quel che ci occupa, alla luce della normativa statale recata dal D.M n° 509 del 03 novembre 1999 (confermato in riforma con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) **emerge chiaramente la non equipollenza tra il corso di laurea e il corso di laurea magistrale, che si differenziano per requisiti di accesso, per durata, per finalità e per impegno richiesto allo studente.**

In particolare, mentre per l'accesso al corso di laurea è sufficiente il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (art.6, comma 1, del D.M. n.509/99, confermato dall'art. 6 del D.M. n.270/2004), per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere già in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (art. 6, comma 2, del D.M. 509/99, confermato dall'art. 6 del D.M. n.270/2004).

La diversità sostanziale dei due corsi emerge poi in relazione alle finalità, poiché il corso di laurea di I livello *"ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali"*, mentre la laurea magistrale *"ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato"* (art. 3, commi 4 e 6, del D.M. 270/2004).

Quanto alla durata, va evidenziato che per il conseguimento della laurea magistrale, oltre ad essere già in possesso della laurea di primo livello, occorre frequentare ulteriori due anni (art. 8, comma 2, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) di corso universitario, con la richiesta di un maggiore impegno.

Infatti, mentre per il conseguimento della laurea triennale lo studente deve frequentare normalmente tre anni di corso con l'acquisizione di 180 crediti formativi, per il conseguimento della laurea magistrale, oltre ad essere già in possesso della laurea triennale (art. 6, comma 2, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) lo studente deve frequentare altri due anni di corso con il conseguimento di ulteriori 120 crediti formativi (art. 7, commi 1 e 2 e art.8, comma 2, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270).

Alla stregua di tale normativa statale, ma anche alla luce degli ordinari canoni di logicità e ragionevolezza, appare evidente che la Banca d'Italia, nello stabilire i criteri di valutazione e i punteggi per i titoli universitari dei concorrenti, non avrebbe potuto equiparare, con l'attribuzione del medesimo punteggio (nella specie 12,75 punti), il titolo di studio conseguito dopo un percorso di studio di durata quinquennale (oppure quadriennale per le lauree del previgente ordinamento) con quello ottenibile solo dopo un percorso di studio triennale.

In fattispecie analoga a quella che ci occupa, la Giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che la potestà regolamentare eventualmente detenuta dall'Amministrazione procedente, *“deve pur sempre esplicarsi, oltre che nel rispetto degli ordinari canoni di logicità, proporzionalità, ragionevolezza, nel rispetto della normativa regolamentare di fonte statale su un ambito, quale quello che ci occupa, relativo alla equipollenza dei titoli rilasciati dalle università, che, in quanto rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "norme generali sull'istruzione" (art. 117, comma 2, lett. n), Cost.) radica, a norma dell'art. 117, comma 6, Cost., la potestà regolamentare esclusivamente in capo allo Stato, salvo delega alle Regioni”* (cfr. TAR Basilicata, cit.).

Tale potestà regolamentare statale è stata esercitata con l'adozione dei sopra citati regolamenti ministeriali, alla luce dei quali non è in alcun modo evincibile l'equiparazione tra laurea triennale e laurea magistrale, come invece stabilito dalla Banca d'Italia che, invece, nei criteri di valutazione dei titoli stabiliti nel bando di concorso, non ha ragionevolmente e legittimamente previsto un proporzionale e differente punteggio.

Ebbene, con tali rilievi critici si è voluta richiamare l'attenzione dell'Ecc.mo Collegio sull'inadeguatezza e irragionevolezza del criterio scelto dalla Banca per fondare la prova selettiva per gli effetti distorsivi che ne possono derivare e che si pongono in contrasto con il principio cardine che ispira le procedure concorsuali e cioè la preordinazione alla scelta del migliore. Il voto del titolo di studio può costituire un ragionevole criterio selettivo, laddove adeguatamente ponderato in relazione al livello di istruzione raggiunto dal candidato e senza che assuma alcuna rilevanza la data del suo conseguimento.

Il doveroso annullamento delle clausole in commento comporta, tornando al caso di specie, che, la prova preselettiva dovrà essere rinnovata ordinando alla Banca d'Italia di adeguare i criteri preselettivi alle disposizioni normative da ultimo menzionate adeguatamente differenziando i titoli di studio posseduti dai candidati ed attribuendo un punteggio che sia rispondente al livello d'istruzione raggiunto, con espunzione di ogni riferimento al criterio temporale della risalenza nel tempo della data di conseguimento del titolo.

In tale prospettiva non v'è dubbio che la ricorrente, in ragione della votazione massima perseguita all'esito del percorso di studi di durata maggiore (laurea magistrale a ciclo unico), otterrà un punteggio superiore al nuovo punteggio soglia e sarà ammessi alla prova scritta.

3. VIOLAZIONE ARTT. 3, 51 E 97, COST. ; VIOLAZIONE L. N. 241/1990; VIOLAZIONE ART. 21, PARAG. 1, CARTA UE – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE CONSIGLIO N. 78 DEL 27 NOVEMBRE 2000; VIOLAZIONE ART. 15, L. N. 300/1970; VIOLAZIONE ART. 2 e SS, D.LGS N. 216/2003 – VIOLAZIONE ART. 3, COMMA 6, L. N. 127/1997; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'INGIUSTIZIA MANIFESTA, DELLA DISCRIMINAZIONE, DELLA MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, DELL'OMESSA MOTIVAZIONE E DELLO SVIAMENTO DI FUNZIONE.

Ma, quand'anche non si condividessero le critiche mosse agli atti impugnati nei motivi che precedono e si volesse altresì ritenere che, di norma, il titolo di studio venga conseguito nel rispetto della durata legale del corso, le clausole impuginate del Bando risultano e sono in ogni caso illegittime perché la Banca d'Italia attraverso di esse ha posto in essere, ai fini dell'accesso agli impieghi presso l'Istituto, una grave forma di discriminazione fondata sull'età, vietata tanto a livello unionale quanto nazionale.

In base all'art. 3 del bando, tanto è più lontano nel tempo il conseguimento del titolo di studio e quindi risulta verosimilmente maggiore l'età del candidato, tanto minore è il punteggio riconosciuto; tanto è più vicina è la data del suo rilascio e, quindi, più giovane verosimilmente è il candidato, tanto maggiore è il punteggio attribuito (v. art. 3, comma 1, lett. c.).

D'altra parte, il pregiudizio subito dai candidati in possesso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, che sono equiparati ai candidati (presumibilmente più giovani) che abbiamo conseguito la laurea triennale, è espressione di detta discriminazione.

Con grave eccesso di potere la Banca ha dunque dato corpo a un meccanismo discriminatorio in forza del quale i candidati più giovani, senza un giustificato motivo, sono avvantaggiati rispetto

a quelli meno giovani, quale, per l'appunto, la ricorrente, che, in ragione della sua maggiore età, ha conseguito il titolo di studio a distanza di tempo dal concorso indetto con il bando impugnato risultando dunque svantaggiata ai fini dell'attribuzione del punteggio ed equiparata a candidati più giovani che hanno conseguito un titolo di studio di livello inferiore.

Le considerazioni critiche suesposte trovano il pieno e indiscusso conforto dell'ordinamento.

Il divieto di discriminazione in base all'età è, innanzitutto, un principio generale del diritto dell'Unione codificato dall'art. 21, paragrafo 1, della Carta.

Espressione specifica di tale principio, nell'ambito proprio anche delle condizioni di accesso al lavoro, è la Direttiva 2000/78/CE, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

L'art. 1 della direttiva in parola si pone quale obiettivo, tra gli altri, la lotta alle discriminazioni fondate sull'età.

L'art. 2 stabilisce che, ai fini dell'art. 1, sussiste una discriminazione diretta quando, anche per ragioni di età, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra in una situazione analoga, mentre sussiste discriminazione indiretta, in assenza di una appropriata giustificazione, *“quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutra possono mettere in una posizione di particolare svantaggio [...] le persone di una particolare età [...]”*.

L'art. 3 precisa che la direttiva si applica tanto al privato quanto al pubblico, compresi gli organismi di diritto pubblico e ha precipuo riferimento *“alle condizioni di accesso all'occupazione, sia dipendente che autonomo [...] COMPRESI I CRITERI DI SELEZIONE[...]”*.

L'art. 6 prevede che gli Stati membri possono introdurre deroghe al principio di parità di trattamento per l'età *“laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima”*, quale, in ragione della particolarità dell'attività lavorativa, *“la fissazione di condizioni di età minima.....la fissazione di un'età massima”*.

L'art. 9 puntualizza che, in caso di discriminazione, lo Stato membro deve assicurare al discriminato una tutela giurisdizionale piena ed efficace e che, quando il soggetto che lamenta la discriminazione offra elementi dai quali possa presumersi la discriminazione, spetta alla parte accusata dimostrare l'insussistenza della discriminazione.

La direttiva di cui sopra è stata recepita fedelmente dal D.Lgs. n. 216/2003. Tale decreto ha ribadito l'illiceità delle discriminazioni dirette e indirette fondate sull'età (artt. 1 e 2), l'estensione del divieto anche al settore pubblico, la sua piena operatività anche con riferimento all'accesso all'occupazione e al lavoro, **compresi i criteri selettivi** (art. 3).

Da ultimo va ricordato come, assai significativamente, anche lo Statuto dei Lavoratori (art. 15, L. n. 300/1970) sancisce la nullità di qualsivoglia atto finalizzato a discriminare per ragioni di età.

Dal quadro suesposto non possono seriamente nutrirsi dubbi sulla circostanza che i criteri attributivi di punteggio in ragione della data di conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) vengano, senza giustificato motivo, a discriminare i candidati al concorso in ragione dell'età, penalizzando i meno giovani senza alcuna giustificazione.

Il bando all'art. 1, punto 2, stabilisce quale requisito di partecipazione al concorso un'età "*non inferiore ai 18 anni*".

In merito a tale requisito anagrafico non è stabilito null'altro nel bando.

Ne discende che tutti gli aspiranti all'assunzione di età superiore a 18 anni, in possesso degli altri requisiti indicati all'art. 1 del bando, hanno diritto di partecipare al concorso di proprio interesse in condizioni di parità.

Né potrebbe essere diversamente considerato che, in armonia con il principio secondo cui l'età non può essere fonte di discriminazione ai fini dell'accesso a concorsi pubblici, l'art. 3, comma 6, L. 127/1997, ha eliminato il limite di età per l'ammissione ai concorsi pubblici, esprimendo il concetto normativo che l'accesso ai pubblici impieghi non può essere condizionato dall'elemento dell'età, salvo, ovviamente, il ricorrere di oggettive necessità dell'Amministrazione correlate alla natura dei servizi da espletare.

Il che però nel caso di specie non è, posto che il bando è finalizzato all'assunzione di personale dell'area operativa chiamata a svolgere funzioni amministrative di massima, orientate, per quanto qui di interesse, nel campo giuridico.

Tant'è che all'interno del bando non si rinvergono indicazioni relative alla particolare "*natura del servizio*" dalle quali emergerebbero quelle "*oggettive necessità dell'amministrazione*" ad assumere personale particolarmente giovane a discapito di quello meno.

Non vi è dubbio che l'art. 3, comma 6, L. n. 127/1997, ha posto un generale divieto di condizionare l'accesso ai concorsi pubblici all'età, quand'anche tale risultato venga conseguito valorizzando, in maniera indiretta e strumentale, la data di conseguimento del titolo di studio. E ciò tollerando eventuali deroghe solo se effettivamente giustificate dalla natura del servizio o da oggettive necessità dell'amministrazione, che non consentano di utilizzare dei dipendenti che abbiano superato un determinato limite di età. Ma nulla di tutto ciò emerge nel caso che ci occupa, anche perché la Banca non ha assolto l'onere di esternare la presunte (ed ignote) obiettive e inderogabili ragioni che, attraverso la maldestra valenza riconosciuta alla data di conseguimento del titolo di studio, giustificerebbero l'illecita finalità (eccesso di potere) di favorire i candidati in ragione della loro età.

Come illustrato in tutti i motivi di censura, le clausole della *lex specialis* del concorso impugnate hanno dunque stravolto lo svolgimento della prova preselettiva in modo palesemente irragionevole e contraddittorio, non solo per l'effetto di una patente discriminazione fondata sull'età, ma anche in ragione della illegittima equiparazione dei titoli di studio posseduti dagli aspiranti concorrenti. Di qui pertanto l'illegittimità degli atti impugnati per violazione delle disposizioni di legge indicate in rubrica nonché per eccesso di potere sotto i profili sempre meglio precisati in rubrica.

**ISTANZA DI SOSPENSIONE
E DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI**

I motivi esposti nelle pagine che precedono si confida diano contezza del requisito del *fumus boni iuris*.

In merito al *periculum in mora*, va osservato come le clausole impugnate del bando hanno determinato l'approvazione di graduatorie preliminari del tutto incongrue nelle quali la ricorrente ha riportato ingiustamente un punteggio inferiore a quello soglia.

La circostanza ha comportato che l'istante non è stata stata ammessa alla prova scritta (ancora da espletare) con conseguente esclusione dalla partecipazione alle procedure concorsuali.

E' evidente che l'auspicata sentenza di merito che dovesse accogliere il ricorso interverrà a procedura definitiva.

Il che però si tradurrà in un danno grave e irreparabile tanto per la ricorrente che si vede pregiudicata nel suo diritto a sostenere le prove in condizioni di parità con gli altri candidati, quanto per i vincitori e la stessa Banca che, a seguito dell'annullamento della prova preselettiva, si vedrà costretta a rinnovare l'intera procedura.

Sulla base di tale innegabile premessa si chiede che, stante l'obiettiva fondatezza del ricorso, voglia disporsi in via cautelare l'ammissione della ricorrente con riserva alla prova scritta del concorso e, in caso di suo superamento, alle successive prove.

In ogni caso si chiede di adottare qualsivoglia altra misura cautelare volta a salvaguardare gli interessi della ricorrente, ivi compresa la sospensione dello svolgimento delle prove scritte sino alla pubblicazione della sentenza di merito.

P.T.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R., previa sospensione degli atti impugnati e adozione delle misure cautelari invocate o comunque ritenute più idonee, voglia accogliere il presente ricorso con ogni consequenziale pronunzia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori come per legge.

Si chiede di essere ascoltati in Camera di Consiglio

Ai fini del versamento del contributo unificato, trattando la vertenza di materia lavoristica, si dichiara che la stessa è di valore indeterminabile.

Si depositano:

- A. Istanza di fissazione e contestuale istanza di prelievo;
- B. Allegati:
 - 1) Documentazione concorsuale della ricorrente;
 - 2) Banca d'Italia nota Prot. n. 466969/20;
 - 3) Bando (determinazione Banca d'Italia 19 febbraio 2020, n. 227331/20);
 - 4) Nota della Banca d'Italia 15 luglio 2020;
 - 5) Regolamento Personale Banca d'Italia, art. 12;
 - 6) Direttiva CE 2000/78;
 - 7) D.M. 270/2004.

Latina, 6/10/2020

Avv. Alessandra Siragusa